



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Regolamento
Servizio Scuolabus

deliberazioni n. 9/57 dd. 18/12/2001, n. 13/41 dd. 6 maggio 2004 e n. 11/25 del
29 aprile 2008 del Consiglio Comunale

ART. 1

OGGETTO

E' oggetto del presente Regolamento il Servizio Scuolabus che l'Amministrazione comunale intende garantire mediante gestione diretta.

ART. 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto prioritariamente agli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole dell'infanzia e la scuola elementare a tempo pieno Duca d'Aosta.

In caso di disponibilità di posti il servizio potrà essere fruito anche dagli alunni frequentanti le altre scuole elementari secondo un ordine di priorità determinato dalla Giunta Municipale compatibilmente con le linee esistenti.

Il servizio è rivolto altresì agli alunni residenti in altri Comuni qualora tra questi e il Comune di Monfalcone intercorrano rapporti gestionali riguardanti il trasporto scolastico regolati da apposite convenzioni.

Il trasporto degli alunni con handicap potrà essere effettuato esclusivamente con i mezzi all'uopo adibiti.

ART. 3

ACCESSO AL SERVIZIO

I genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio dovranno presentare apposita richiesta al Comune entro i termini e modalità fissate annualmente dal Dirigente del Servizio.

Oltre al suddetto termine eventuali domande di accesso al servizio potranno essere accolte nel limite dei posti disponibili e compatibilmente con il percorso e gli orari fissati.

La domanda verrà considerata valida per l'intera durata del ciclo scolastico, salvo disdetta da presentarsi entro i termini sopraccitati.

Non si terranno comunque in considerazione le domande presentate dai genitori degli alunni la cui abitazione dista meno di 800 metri dal plesso scolastico frequentato.

ART 3 bis

PRECEDENZE

Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della graduatoria, si terrà conto delle seguenti precedenze, nell'ordine sotto indicato:

- a) alunni in situazioni di disagio socio-economico comprovati dal Servizio Sociale del Comune;
- b) maggiore distanza dalla residenza dal plesso scolastico frequentato.

ART. 4

PIANO DI TRASPORTO

Il piano di trasporto verrà elaborato entro il mese di agosto e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico dall'Unità Operativa competente.

Tale piano dovrà tenere in considerazione:

- I criteri adottati dalla Giunta Comunale per le priorità di accesso al servizio.
- Gli orari di inizio e termine delle lezioni adottati dalle scuole. A tal proposito, ai sensi del 7^o comma dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, potrà coordinare gli orari di apertura delle scuole al fine di armonizzare l'esplicazione del servizio alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- La sicurezza dei bambini, garantendo fermate e percorsi che non presentino pericolo alla loro incolumità.
- La sicurezza del personale, che deve poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida prudente.

ART. 5

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è effettuato per la durata dell'intero anno scolastico, esclusione fatta per il periodo degli esami.

Il trasporto potrà non essere garantito:

- qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio su parere insindacabile degli autisti;
- in caso di variazione dell'inizio e/o della fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali;
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano, se non preventivamente comunicati e concordati con l'Unità Operativa competente;
- in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti.

ART. 6

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nella definizione dei percorsi dovranno essere rispettate tutte le norme previste dal Codice della Strada.

I percorsi dovranno altresì essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche.

I punti di salita e discesa dello scuolabus verranno evidenziati con appositi cartelli indicatori e saranno definiti in località prestabilite che, per le loro caratteristiche, non comportino pericoli immediati rispetto al traffico veicolare ed allo stato dei luoghi.

Gli orari verranno comunicati alle famiglie prima dell'avvio dell'anno scolastico. Eventuali richieste di variazioni di fermata sia per la salita che per la discesa dovranno pervenire all'Unità Operativa competente in tempo utile al fine di consentire alla medesima di verificarne l'attuazione e darne comunicazione in merito agli autisti.

Quando all'orario fissato per il passaggio di andata l'alunno non sia presente alla fermata, s'intenderà che per quel giorno non intende usufruire del servizio e non sussisterà alcun obbligo per l'autista di attenderlo oltre l'orario stabilito.

E' fatto obbligo per gli utenti comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

ART. 7

NORME COMPORTAMENTALI

L'alunno durante il trasporto deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso, non deve distrarre l'autista, né creare situazioni di pericolo per la sicurezza propria e degli altri passeggeri.

In caso di reiterato comportamento scorretto, l'amministrazione potrà sospendere o anche revocare il servizio all'alunno previa segnalazione alla famiglia ed al Capo d'istituto della scuola dallo stesso frequentata.

L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non idonee a svolgere il servizio in modo sicuro.

ART. 8

CONSEGNA DEI MINORI

E' fatto obbligo per le famiglie di essere presenti con un proprio membro, con maggiore età, per accompagnare e ritirare l'alunno nel luogo ed all'orario indicato.

E' ammessa per motivi di lavoro, salute, ecc., la delega scritta ad altra persona che abbia compiuto 18 anni di età, da sottoscrivere dall'esercente la patria potestà e da depositarsi presso l'Unità Operativa competente.

Nell'ipotesi che durante il servizio di ritorno da scuola nessuno si presenti alla fermata prestabilita a ritirare l'alunno, lo stesso verrà trasportato al capolinea di via Marcelliana, dove il genitore potrà raggiungerlo per il rientro a casa. In tal caso verrà richiesto di corrispondere al Comune un rimborso spesa orario in misura tale da coprire la prestazione straordinaria del personale ed eventuali spese telefoniche.

Qualora una simile situazione si verificasse per più di tre volte nel corso dell'anno, l'alunno verrà escluso dal servizio per l'anno scolastico in corso ed i familiari dovranno provvedere direttamente al trasporto del medesimo a scuola.

ART. 9

SORVEGLIANZA

Sui mezzi adibiti al trasporto la sorveglianza è affidata agli accompagnatori.

I compiti degli accompagnatori s'intendono improntati allo spirito educativo cui il servizio intende essere uniformato: sarà loro cura verificare che il servizio sia utilizzato solo dai bambini aventi diritto e che la salita e la discesa siano eseguite correttamente. Sarà altresì loro cura accompagnare gli alunni fino al cancello d'ingresso della scuola e prendere in consegna gli stessi alla fine delle lezioni, secondo le modalità concordate con le singole Istituzioni scolastiche.

ART. 10

PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Ogni utente partecipa alla spesa del servizio di trasporto scolastico versando nelle casse comunali una tariffa mensile.

La tariffa mensile a carico delle famiglie degli alunni trasportati è fissata dalla Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Servizio.

Il mancato pagamento delle tariffe o il reiterato ritardo nel pagamento comporterà la decadenza dal servizio.

L'importo della tariffa è indistinto e deve essere corrisposto indipendentemente dalle giornate di utilizzo e dal tragitto.

Qualora, per avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti, il servizio venisse sospeso per più di tre giorni anche consecutivi, nell'arco di un mese, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 5, la tariffa mensile verrà opportunamente decurtata dell'importo corrispondente alle giornate di sospensione del servizio.

L'eventuale rinuncia dal servizio in corso dell'anno dovrà essere comunicata tempestivamente all'Unità Operativa competente al fine di non vedersi addebitare importi non dovuti.

ART. 11

ACCESSO GRATUITO

Gli utenti che versano in condizioni economiche disagiate possono inoltrare istanza di esenzione dal pagamento della tariffa mensile contestualmente alla domanda di utilizzo dello scuolabus, o comunque nei termini indicati dall'Amministrazione comunale.

I criteri per l'accesso gratuito al servizio vengono determinati dalla Giunta Comunale.

L'esenzione ha validità per il solo anno scolastico cui si riferisce.

ART. 12

UTILIZZO DEL SERVIZIO

Gli scuolabus comunali possono essere utilizzati anche per servizi diversi dal trasporto scolastico e precisamente:

- visite d'istruzione;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, tese a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto (es. partecipazione a concorsi, a rappresentazioni teatrali, ad attività didattiche con altre scuole, ecc.);
- nuoto o altre attività sportive e/o ricreative organizzate dalla scuola per integrare e completare il percorso didattico educativo in collaborazione con l'Ente Locale.

Le tariffe per i suddetti servizi sono determinate dalla Giunta Comunale.

ART. 13

DANNEGGIAMENTI

Eventuali danneggiamenti riscontrati sui mezzi saranno addebitati alla famiglia dell'alunno che li ha cagionati.

In caso di utilizzo del servizio scuolabus da parte delle Istituzioni scolastiche, qualora non sia stato possibile individuare l'alunno responsabile del danneggiamento, quest'ultimo sarà interamente addebitato all'Istituzione scolastica.

ART. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.